



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it - e-mail: pm@comune.casalecortecerro.vb.it

ORDINANZA N. 14/09

Prot. 2118

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Parrocchia S. Giorgio Martire di Casale Corte Cerro ha organizzato la festa patronale di San Giorgio ed il programma prevede una serie di manifestazioni previste dal 23 aprile al 3 maggio 2009, da tenersi sulla strada Comunale Via Roma e sul parcheggio adiacente ove è stato installato il palco dove si esibiranno gli artisti;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari al fine di svolgere in sicurezza la manifestazione che prevede la presenza di pubblico sulla strada predetta;

Verificata la necessità di far sospendere la circolazione dei veicoli e vietarne la sosta sulla strada Citata;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada);

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/089/2000, n. 267;

Visto l'art. 39 dello Statuto Comunale;

O R D I N A

Nei giorni di:

Venerdì	24 aprile	dalle ore 19 alle ore 01	Giovedì	30 aprile	dalle ore 19 alle ore 01
Sabato	25 aprile	dalle ore 14 alle ore 01	Venerdì	1 maggio	dalle ore 14 alle ore 01
Domenica	26 aprile	dalle ore 14 alle ore 01	Sabato	2 maggio	dalle ore 19 alle ore 01
Lunedì	27 aprile	dalle ore 14 alle ore 01	Domenica	3 maggio	dalle ore 19 alle ore 01

Sulla Strada Comunale Via Roma è vietato il transito di qualsiasi veicolo

Sulla Piazza della Chiesa e parcheggio adiacente la Via Roma è vietata la sosta di qualsiasi veicolo.

L'Ente organizzatore, è tenuto ad apporre la segnaletica necessaria, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada e relativo regolamento;

Il personale della Polizia Municipale e degli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.

contro la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Casale Corte Cerro, 23 aprile 2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
V. Commissario Mauro Giacomini